

Circolare N.07/2019 del 30/07/2019

“Gli ISA delle Società Sportive Non Profit”

Premessa

Con il decreto MEF del 23 marzo 2018, pubblicato nella G.U. 85 del 12 aprile 2018, sono entrati in vigore gli Indicatori Sintetici di Affidabilità Fiscale (ISA) che, a decorrere dal periodo d'imposta 2018, andranno a sostituire gli Studi Di Settore (SDS). In particolare, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 30 gennaio 2019 è stata approvata la modulistica da utilizzare per la dichiarazione dei dati afferenti il p.i. 2018 rilevanti ai fini dell'applicazione degli ISA e della relativa revisione. La modulistica ISA 2019 costituisce parte integrante del modello REDDITI 2019. Tale documentazione, reperibile sul sito dell'Agenzia, si compone di 175 modelli, relativi agli ISA approvati per il periodo d'imposta 2018.

Scopo della presente circolare è quello di comprendere, nelle more di quanto statuito nella circolare 17/E del 2 agosto dell'Agenzia delle Entrate se i Sodalizi Sportivi Dilettantistici sono o meno tenuti a questo nuovo adempimento.

1) Gli Studi di Settore – Normativa applicata ai Sodalizi Sportivi Dilettantistici

Per quanto attiene alla normativa afferente gli Studi di Settore, oggi abrogati a favore degli Indicatori Sintetici di Affidabilità Fiscale (o ISA), bisogna innanzitutto distinguere tra due casi “limite:”

1. Sodalizio che non ha aderito al regime forfetario ex Legge 398/91;
2. Sodalizio che non ha aderito al regime forfetario ex Legge 398/91.

Tale distinzione assume connotati importanti da un punto di vista squisitamente operativo. Nel primo caso è pacifico che le Asd che svolgono anche attività commerciale (in regime di contabilità semplificata o ordinaria), il cui codice attività rientra nell'ambito di uno studio di settore e che non hanno optato per il regime forfetario di cui alla legge 398/91 devono

procedere alla compilazione del relativo modello, con riferimento alla sola attività commerciale svolta (art. 9, co. 12, Legge 448/01). Ad esempio l'ASD non aderente alla legge 398/91 dovrà compilare lo studio di settore VG83U qualora svolga un'attività collegata ai seguenti codici ATECO 93.11.20 (Gestione di piscine), 93.11.30 (Gestione di impianti sportivi polivalenti), 93.11.90 (Gestione di altri impianti sportivi nca) 93.13.00 (Gestione di palestre).

Per le associazioni e le società di capitali che invece hanno optato per il regime forfettario di cui alla Legge 398/91, bisogna distinguere le soluzioni sulla base del campo di attività. Se il codice attività rientra nell'applicazione dello studio di settore, dovrà essere indicata come causa di esclusione dalla compilazione degli studi di settore: determinazione del reddito con criteri forfettari (codice 8). Tuttavia tali soggetti sono comunque tenuti a compilare e inviare il modello senza inserire gli elementi contabili. Le associazioni, invece, che operano in regime forfettario ed il cui campo di attività non rientra nell'applicazione degli studi di settore, oltre a essere totalmente escluse dall'applicazione degli stessi, sono esonerate anche dalla compilazione e dall'invio del modello

2) Lo Studio di Settore 2.0: Indicatori Sintetici di Affidabilità

Con l'avvento della nuova disciplina, gli Studi di Settore sono stati sostituiti, a partire dal periodo d'imposta 2018, dagli Indicatori Sintetici di Affidabilità fiscale. Tale nuovo strumento di promozione della compliance era stato introdotto in fase di conversione del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193 e, con la conversione operata dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, è stato disciplinato puntualmente il passaggio dai parametri e dagli studi di settore agli ISA. L'obiettivo connesso all'introduzione di questo nuovo strumento, "è quello di favorire l'emersione spontanea di basi imponibili, di stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari e di rafforzare la collaborazione tra i contribuenti e la Pubblica Amministrazione". Per il 2018, l'Amministrazione Finanziaria ha messo a punto 175 modelli, che sono associati alla quasi totalità dei codici ateco utilizzati dai Sodalizi Sportivi nell'espletamento delle loro attività.

La normativa connessa al nuovo istituto presenta tuttavia un problema in quanto non viene previsto, in maniera esplicita, l'esclusione dei contribuenti che hanno aderito a regimi forfettari di determinazione del reddito d'impresa, come la legge 398/91, prevedendo, invece, espressamente l'esclusione dal regime di applicazione degli ISA da parte degli enti del Terzo settore non commerciali che optano per la determinazione forfettaria del reddito di impresa ai sensi dell'articolo 80 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 nonché delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfettario ai sensi dell'articolo 86 del medesimo decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Questa previsione normativa, sebbene a norma della circolare 17/E del 2 agosto 2019

emanata dall’Agenzia delle Entrate non opera per il 2018 mentre per il futuro è subordinata al positivo perfezionamento del procedimento di autorizzazione della Commissione Europea di cui all’art. 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, ingenera, nei confronti dei Sodalizi Sportivi Dilettantistici che operano principalmente secondo la legge 398/91, dubbi interpretativi circa la corretta applicazione della norma. In realtà a parere di chi scrive, e nelle more di ulteriori chiarimenti attesi da parte dell’Amministrazione Finanziaria, è possibile affermare che anche per i Sodalizi Sportivi Dilettantistici operi l’esclusione dell’applicazione degli ISA. Questo in quanto, l’articolo 9 bis, comma 6, nel prevedere le cause di esclusione dall’applicazione degli ISA, ha sancito che i 175 ISA approvati non si applichino nei confronti “dei contribuenti che si avvalgono del regime forfetario agevolato, previsto dall’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ovvero del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e che determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari”. Quindi è ammissibile ritenere che anche gli Enti Sportivi Dilettantistici operanti secondo il Regime 398/91 non debbano compilare gli Indicatori Sintetici di Affidabilità. Si potrebbe obiettare, che le ASD, svolgendo una attività rientrante nelle attività di interesse del Codice del Terzo Settore di cui all’articolo 5 comma 1 lettera t) potrebbero essere, in qualche modo, equiparate agli ETS sopra descritti e per i quali, per il periodo d’imposta 2018, siano comunque sottoposti agli ISA. In realtà tale interpretazione non è applicabile sia perché l’articolo 4 del sopra menzionato codice non cita, tra il novero degli ETS, le ASD ed inoltre, ben più importante, il Regime ex legge 398/91 continuerà ad applicarsi alle ASD che non si iscriveranno al Registro Unico Nazionale, tenuto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Pertanto, ricadendo la normativa delle ASD aderenti alla Legge 398/91 una “species” gestito dal Legislatore in maniera separata rispetto agli altri ETS, contemplati invece all’interno del Codice del Terzo Settore, appare pertanto scorretto procedere ad un qualsiasi accostamento tra i due istituti. Ad adiuvandum di quanto appena affermato, rileva che la recente Legge Delega Sullo Sport, oggi in via di approvazione in Parlamento, prevede l’emanazione di appositi Decreti Delegati atti a riordinare e semplificare l’impianto amministrativo gestionale dei Sodalizi Sportivi Dilettantistici.

3) Conclusioni

Sulla base di quanto sopra detto, quindi, possiamo affermare che le ASD e le SSD operanti in Regime ex Legge 398/91, indipendentemente dal codice ATECO afferente

l'attività commerciale svolta, non sono sottoposte a quanto prescritto dalla vigente normativa in tema di Indicatori Sintetici di Affidabilità Fiscale.

Bibliografia & Riferimenti Normativi

- Legge 398/91
- Codice Terzo Settore (Dlgs 117/2017);
- Provvedimento del direttore dell' Agenzia delle entrate del 30 gennaio 2019;
- Circolare Agenzia delle Entrate n.17/E del 02/08/19;

Circolare 07/19 redatta a cura

Centro Studi AICAS

30 luglio 2019